Deliberazione. n. 168/2025/**PRNO**

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Mario Nispi Landi | Presidente |
| Giampiero Maria Gallo | Consigliere |
| Francesco Belsanti | Consigliere |
| Paolo Bertozzi | Consigliere |
| Rosaria Di Blasi | Primo Referendario |
| Anna Peta | Primo Referendario |
| Lucia Marra | Referendario, relatore |
| Matteo Lariccia | Referendario |

nell'adunanza del 6 novembre 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare l'art. 3, comma 1, lett. e) che ha introdotto l'art. 148-bis del Tuel;

VISTA la deliberazione della Sezione di controllo per la Toscana n. 100/2025, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025, prevedendo l'esame del rendiconto 2024 degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 8/2025;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di BAGNI DI LUCCA (LU)** in ordine al rendiconto 2024;

VISTE la richiesta istruttoria (prot. n. 6933 del 23 settembre 2025) e le note di risposta dell'ente del 8 ottobre 2025 e 21 ottobre 2025 (prot. Sez. n. 7121 del 8 ottobre 2025 e n. 7719 del 21 ottobre 2025);

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTA l'ordinanza n. 29/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, ref. Dott.ssa Lucia Marra;

## FATTO E DIRITTO

Si premette che il controllo di legalità finanziaria intestato alla Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, si inquadra nella cornice delineata dall'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

Tenuto conto di tale cornice normativa, la Sezione svolge le attività di controllo secondo i parametri predefiniti nella propria deliberazione n. 171/2014, citata in premessa, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo.

Va infine considerato che l'esame dei rendiconti mira a segnalare non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente.

**1.**

L'esame del rendiconto 2024 del Comune di **BAGNI DI LUCCA (LU)**, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti, nel corso dell'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te. e LimeFit, ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle sue componenti interne, alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, concentrandosi, in particolare, sulle irregolarità ritenute maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale.

Considerate le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, l'esame si è basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall'ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

Come previsto nel programma di attività di controllo per il 2025, nell'ambito della predetta analisi, la Sezione ha condotto uno specifico approfondimento volto a verificare l'impiego (o in caso contrario l'iscrizione del corretto vincolo nel risultato 2024) delle risorse aggiuntive erogate dallo Stato per il potenziamento dei servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico disabili, nonchè degli ulteriori trasferimenti aggiuntivi destinati al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Il controllo è stato avviato tenendo conto delle risultanze della deliberazione n. 5/2025/PRSE del 16 gennaio 2025 (dep. in data 22 gennaio 2025) recante gli esiti dell'attività istruttoria effettuata sui rendiconti 2020 e 2021 e della delibera del Consiglio comunale n. 15 del 12/3/2025 relativa alle misure di adeguamento conseguentemente approvate dall'ente. Con tale atto il Comune ha provveduto, infatti, a riapprovare, in coerenza con la pronuncia di questa Sezione, i risultati di amministrazione non solo degli esercizi 2020 e 2021, oggetto del controllo, ma anche quelli riferiti al 2022 e 2023, per gli

effetti prodotti su tali annualità dalle rideterminazioni contenute nella delibera 5/2025 della Corte dei conti.
Va precisato che, su questi ultimi esercizi finanziari, la Sezione non ha condotto una nuova e specifica valutazione istruttoria, salvo che per gli aspetti strettamente collegati all'andamento del saldo finanziario complessivo e agli effetti di trascinamento delle rideterminazioni operate sui precedenti esercizi. Il risultato di amministrazione del 2023 espone il pieno riassorbimento del disavanzo da riaccertamento straordinario e il passaggio dell'ente alla condizione di avanzo, mantenuta anche nel 2024.

Il rendiconto 2024, le cui risultanze sono state approvate con la delibera di Consiglio comunale n. 23 del 29/4/2025, è stato esaminato dalla Sezione partendo dal risultato di amministrazione del 2023, per come definitivamente accertato con la delibera C.C. n. 15/25 citata.

**2.**

La Sezione, valutati gli esiti del controllo condotto dal Magistrato istruttore, i quali, con riferimento agli aspetti finanziari presi in considerazione e ai parametri di analisi utilizzati, non hanno fatto emergere irregolarità tali da richiedere una revisione del risultato di amministrazione o l'adozione di pronuncia specifica o di segnalazione, conclude senza rilievi l'attività di controllo sul rendiconto 2024.

Poiché, come sopra precisato, i profili esaminati dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono inficiare la gestione, la conclusione senza rilievi dell'esame stesso non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in sede istruttoria.

**3.**

Dal complesso dell'attività istruttoria, sono emersi tuttavia elementi di non piena regolarità sui quali questa Sezione ritiene di dover formulare delle osservazioni affinché l'ente possa attivare le opportune azioni volte a garantire il pieno rispetto della normativa vincolistica, delle regole contabili e dei principi di sana gestione finanziaria.

Nello specifico:

a) sono risultate non pienamente esaurienti le informazioni rese con riferimento ai proventi contravvenzionali, i quali sembrano riferiti sia alle sanzioni amministrative rientranti nell'art. 208 che a quelle di cui all'art. 142 del codice della strada. Rispetto a queste ultime, in particolare, sono stati forniti elementi contrastanti: nella prima fase istruttoria, infatti, l'amministrazione ne ha dichiarato l'assenza, mentre, con documentazione integrativa, ne è stata fornita una quantificazione e una indicazione (generica) del relativo impiego per le finalità di legge. Rispetto a quanto dichiarato in fase di integrazione istruttoria, tuttavia, non si riscontrano evidenze nella certificazione ministeriale (art. 142, comma 12-quater, del d.lgs 285/92) che, per tale tipologia di proventi, indica un valore pari a zero.

b) Risultano non correttamente allocate nel risultato di amministrazione le risorse non impiegate derivanti dai proventi per materiali estratti dalle cave. Tali risorse, regolate principalmente dalla legge Regionale 35/2015, per la parte non impiegata nell'esercizio 2024 sono state inserite nella quota destinata a investimenti, in quanto ritenute dall'ente entrate "genericamente destinate ad investimenti". A riguardo preme ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Sezione (si citano, a mero titolo esemplificativo, le deliberazioni n. 240/2022 e 137/2023), tali

risorse sono destinate alla realizzazione di specifici interventi e, in forza di ciò, devono essere qualificate come entrate vincolate per legge. L'art. 27, comma 2, della l.r. n. 35/2015, infatti, dispone che: "Il comune versa annualmente all'azienda unità sanitaria locale USL competente per territorio ed alla Regione, le quote di contributo ad esse spettanti. Il contributo è destinato: a) per il 90,50 per cento al comune, per gli interventi infrastrutturali, per opere di tutela ambientale e per altri interventi per la riqualificazione territoriale, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza; b) per il 5 per cento all'azienda USL, per la copertura delle spese per il soccorso interno all'attività estrattiva e il suo raccordo con i/ sistema di emergenza sanitaria; per il 4,5 per cento alla Regione, in ragione degli adempimenti di competenza in materia di attività estrattive."

Questa Sezione, valutando che tale difformità nella rappresentazione non incida sulla determinazione della parte disponibile relativa all'esercizio in esame, ritiene di non dover procedere ad una revisione del risultato 2024; tuttavia, ritiene necessario segnalare l'irregolare allocazione delle poste in oggetto, non solo in ossequio ai principi di corretta rappresentazione dei risultati di amministrazione ma anche per scongiurare il rischio di un improprio utilizzo delle stesse negli esercizi successivi a quello di rendicontazione. L'ente, dunque, dovrà attenersi, per il futuro, all'orientamento interpretativo richiamato e provvedere alla corretta allocazione delle quote di avanzo rinvenienti dal mancato impiego dei proventi di cui alla l.r. 35/2015.

c) Con riferimento alla dimostrazione degli equilibri di bilancio, e alla conseguente rappresentazione degli avanzi gestionali di parte corrente e capitale, l'attività istruttoria è stata condizionata da una elaborazione non esauriente degli allegati A/2 e A/3 del rendiconto, compilati con riferimento alle sole risorse vincolate o destinate che hanno costituito quote di avanzo nel risultato di amministrazione, e non, come correttamente dovrebbe avvenire, rispetto a tutte le risorse affluite al bilancio e utilizzate nel corso della gestione. Gli allegati A/2 e A/3 forniscono dunque una visione parziale delle entrate aventi natura vincolata e destinata e della loro evoluzione per effetto della gestione e delle operazioni di rendicontazione.

**PQM**

**La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana**

dichiara concluso senza rilievi – nei limiti e termini di cui in parte motiva – l'esame del rendiconto 2024 del Comune di Bagni di Lucca.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 novembre 2025.

| Il Relatore | Il Presidente |
| --- | --- |
| Lucia Marra | Mario Nispi Landi |
| (firmato digitalmente) | (firmato digitalmente) |

Depositata in segreteria l'11 novembre 2025.

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)